

N. R.G. 26767/2023



TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE FERIALE CIVILE

Il Tribunale di Milano – Sezione Feriele Civile - in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Angelo Mambriani	Presidente relatore
Anna Bellesi	Giudice
Alessandra Dal Moro	Giudice

decidendo nel procedimento per il reclamo iscritto al n. R.G. **26767/2023** promosso da:

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE, DELL'ILLUMINAZIONE E DELL'ARREDAMENTO (FederlegnoArredo), **FANTONI S.p.A., PANGUANETA S.p.A., G. LUVISONI & CO S.r.l., LEGNONORD S.p.A., FLORIAN LEGNO S.p.A., POLIEDRO INNOVAZIONE S.r.l., ALESSANDRO CALCATERRA**, con il patrocinio degli Avv.ti Ugo Carnevali e Federico Mattavelli

RECLAMANTI

Contro

CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO (Conlegno) con il patrocinio degli Avv.ti Marco S. Spolidoro, Giorgio Battisti e Michele Imbornone

RECLAMATO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.07.2023, ha emesso la seguente

ORDINANZA

I reclamanti propongono reclamo avverso l'ordinanza n. rg. 33145-1/2023 comunicata il 30 giugno 2023 con la quale il Giudice Istruttore ha rigettato l'istanza di parti attrici di sospensione dell'efficacia delle impugnate delibere di Conlegno e, segnatamente, della "delibera del Consiglio



assunta dal consiglio direttivo” di Conlegno del 16 maggio 2022 e della “delibera assembleare assunta il 7 luglio 2022 dai consorziati ordinari” di Conlegno.

A fondamento del reclamo i reclamanti propongono i seguenti motivi (p. 5 ss. Reclamo).

1. “La giusta causa non impedisce l’efficacia della revoca, ma ha valenza soltanto sotto il profilo risarcitorio”.

Il motivo si articola a sua volta nei seguenti:

- (i) *“La giusta causa non è tuttavia mai condizione di efficacia della revoca”;*
- (ii) *“per il Giudice la revoca da parte di FederlegnoArredo sarebbe avvenuta ad nutum dimenticando che sia nella delibera di revoca di FederlegnoArredo, sia nella successiva comunicazione al presidente di Conlegno (docc. 10-11), FederlegnoArredo ha indicato le giuste cause che motivavano la revoca e la sostituzione, e soprattutto dimenticando che (ii) poche righe prima della finale errata motivazione, lo stesso Giudice aveva fatto chiaro riferimento all’indebito “patto di riservatezza” con il quale gli amministratori revocati di Conlegno, dopo avere ricevuto la nomina nel marzo 2021, avevano rifiutato di adempiere all’obbligo basilare ed essenziale di qualsiasi mandatario: dare al mandante il rendiconto del proprio operato”.*
- (iii) *“la giusta causa di revoca attiene (i) non soltanto al palese conflitto d’interessi per consiglieri controllori che risulterebbero illegittimamente nominati dai controllati (i consorziati ordinari) e non da enti terzi e con scopi altruistici (i consorziati aderenti), ma anche (ii) all’inadempimento da parte dei revocati del loro principale ed essenziale obbligo di rendiconto”.*

2. “La corretta procedura di revoca e sostituzione di FederlegnoArredo”.

“L’art. 17 dello statuto di Conlegno detta infatti la regola conclusiva e finale secondo cui: “Il provvedimento di revoca e/o sostituzione deve essere redatto in forma scritta e comunicato al presidente del consiglio direttivo” (doc. 1, p. 15). Il titolare autore del provvedimento di revoca e sostituzione non può pertanto che essere il consorzio aderente (FederlegnoArredo), e non un organo interno al consorzio quale l’assemblea dei consorziati ordinari [...].

Ecco perché sempre ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di Conlegno (doc. 1) si doveva attuare la seguente procedura già in occasione dell’impugnata riunione del consiglio direttivo del 16 maggio 2023 : “Per il caso in cui cessino uno o più amministratori ma resti in carica la maggioranza dei membri dell’organo collegiale, gli amministratori in carica provvederanno su indicazione vincolante dei consorziati aderenti, i cui delegati siano cessati dalla carica, alla sostituzione dei cessati per cooptazione”.

3. “L’autonoma questione dei due coordinatori dei comitati tecnici quali membri di diritto del Consiglio Direttivo di Conlegno”.

“Oltre a quanto sopra anticipato nella precedente sintesi introduttiva, si evidenzia che il mancato riconoscimento da parte di Conlegno dell’esistenza dei due nuovi coordinatori dei Comitati tecnici EPAL e Legno Strutturale quali membri di diritto del Consiglio Direttivo, costituisce ragione autonoma e sufficiente per l’invalidità di entrambe le delibere impuginate, a prescindere dall’intera questione inerente la revoca e sostituzione dei tre consiglieri direttivi Fravega, Marchetti e Daniele. Addirittura e senza alcun



potere nemmeno di ratifica formale, la delibera assembleare impugnata ha infatti “confermato in continuazione”, la presenza nel consiglio direttivo di Conlegno dei due precedenti coordinatori dei Comitati Tecnici, i quali ancora prima del consiglio direttivo del 16 maggio 2022 erano stati invece legittimamente sostituiti con regolari elezioni da parte dei nuovi membri dei comitati tecnici (docc. 21-24 e pag. 3-4 istanza cautelare 28.11.2022) [...].

Si tratta quindi di un autonomo motivo che fonda la domanda di merito e l’istanza cautelare dei ricorrenti, a prescindere da ogni altra questione, e che pertanto non può considerarsi “assorbito”, come supposto dal primo Giudice”.

- 4. “La delibera assembleare del 7 luglio non è una mera delibera negativa ed è pertanto passibile di sospensione cautelare”.**
- 5. “La delibera del consiglio direttivo di Conlegno del 16 maggio 2023 è nulla per ammissione degli stessi consiglieri revocati”.**

“proprio il revocato Ezio Daniele, presidente dell’articolazione interna a FederlegnoArredo denominata Assoimballaggi, dichiara specificamente: “Interviene Ezio Daniele ... per invitare i consiglieri a non farsi distrarre dalle questioni interne a FederlegnoArredo che sono un altro campo ... per quello che riguarda FederlegnoArredo se ne assumono la responsabilità i consiglieri revocati”.

- 6. “Oltre ai motivi di merito sussiste anche un rilevante periculum in mora”.**

“Ed è per questa fondamentale ragione che, come detto, i consorziati ordinari (le imprese) non possono ovviamente ed evidentemente nominare i propri controllori e certificatori”.

- Ritiene il Tribunale che tutti i motivi di reclamo sono infondati e pertanto il reclamo deve essere rigettato.

Il motivo di reclamo sub 1.(i) è infondato.

In premessa va notato che, anche sul piano della generale disciplina del mandato – invocata dai reclamanti quale necessario parametro interpretativo – è previsto un caso in cui la giusta causa è condizione di revoca del mandato (art. 1723 comma 2 c.c.), con il ché risultando la espressa la derogabilità della disciplina più generale.

In ogni caso è pacifico – né i reclamanti si spingono a negarlo – che la disciplina del rapporto tra revoca del componente dell’organo collegiale di un ente e la giusta causa della revoca – se da assumere quale presupposto di validità della revoca ovvero solo, fermo l’effetto caducatorio immediato della revoca stessa, del diritto al risarcimento del danno – involge diritti del tutto disponibili, la cui regolamentazione è soggetta all’autonomia privata.



Ciò posto, si deve aggiungere che l'Ordinanza ha accertato, a seguito di analisi appositamente dedicata al tema, che i tre componenti del Comitato Direttivo di cui si discute (Fravega, Marchetti e Daniele) sono stati nominati a tempo determinato e né i reclamanti né il reclamato hanno svolto in proposito alcuna deduzione contraria, anzi assumendo come corretta, nelle loro difese, tale ricostruzione.

Al riguardo, come già specificamente osservato nell'Ordinanza, l'art. 17, comma 16, dello Statuto di Conlegno recita:

“Nel caso di componenti del consiglio direttivo nominati a tempo determinato la revoca e la sostituzione saranno possibili, soltanto per giusta causa, anche in assenza di richiesta scritta dei consorziati aderenti. ...”

Dunque, ponendo lo statuto – in deroga ad una disciplina generale del mandato (che già prevede deroghe) – la giusta causa della revoca quale condizione di “possibilità” della stessa, è evidente che la giusta causa è qui affermata quale presupposto e condizione di validità della revoca stessa.

Sia consentito aggiungere – trattando di altro argomento discusso tra le parti e sempre attinente l'interpretazione delle norme di cui al comma 16 - che esse non possono che esser lette in uno con quelle dettate dal precedente comma 15 dello stesso articolo, il quale, con riferimento alla competenza per la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo nominati a tempo indeterminato, afferma che essi *“devono essere revocati dalla assemblea su richiesta scritta dei Consorziati Aderenti che li hanno designati” o motu proprio.*

E' appena il caso di notare che tale competenza è indiscutibile anche con riferimento alla revoca dei componenti del Comitato Direttivo nominati a tempo determinato, sia perché, disponendo la norma riguardo ai suoi presupposti, implicitamente richiama la competenza assembleare, sia perché stabilendo anche per questo caso la possibilità di revoca *motu proprio*, il *movens* non può che parimenti essere l'assemblea medesima.

Ne deriva che – contrariamente a quanto reiteratamente affermato dai reclamanti - la competenza a revocare i componenti del Comitato Direttivo di Conlegno appartiene all'assemblea di Conlegno e non ai Consorziati Aderenti e, nel caso di specie, a FederlegnoArredo, cui spetta solo il potere di formulare all'assemblea apposita richiesta.

Si deve aggiungere che, almeno con riferimento al caso che ne occupa – revoca di consiglieri nominati a tempo determinato -, la revoca da parte dell'assemblea non può essere intesa come atto dovuto, proprio perché presupposto della sua validità, come detto, è la sussistenza della giusta causa della revoca, sussistenza che, data la competenza assembleare, deve essere valutata anzitutto dall'assemblea medesima.



Ed ancora: il requisito della giusta causa di revoca attiene al rapporto di amministrazione instaurato, a seguito della nomina assembleare, tra il consigliere e Conlegno, e destinato, con la revoca, a venire meno, talché la sussistenza di essa giusta causa deve essere valutata appunto rispetto a quel rapporto di amministrazione e non già rispetto ad altro rapporto che si ritenesse sussistente tra il Consorziato Aderente che ha effettuato la designazione (ma non la nomina) ed il consigliere stesso.

I motivi di reclamo sub 1.(ii) e sub 1.(iii), in cui i reclamanti deducono la sussistenza di una giusta causa di revoca, sono infondati.

Anzitutto, sul piano processuale, va notato che, nell'atto di citazione – imprescindibile punto di riferimento nella individuazione di *causa petendi* e *petitum*, specie rispetto ad un procedimento cautelare proposto in corso di causa prima del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. –, nella parte dedicata all'illustrazione dei “*Motivi d'invalidità ed illegittimità*” delle due delibere impugnate non si fa riferimento ad inadempimenti dei componenti del Consiglio Direttivo di Conlegno designati da FederlegnoArredo (su indicazione delle Associazioni che la compongono) verso FederlegnoArredo medesima; soltanto nel par. 3 – dedicato alla sospensione cautelare delle deliberazioni questione, dunque ai profili relativi al *periculum in mora* - si menziona un “*patto di riservatezza*” che impedirebbe ai consiglieri di dare “*informazione gestionale ulteriore*” alle associazioni proprie mandanti. Ne consegue che, in citazione, il difetto informativo dei consiglieri di Conlegno verso FederlegnoArredo non costituisce allegazione relativa alla sussistenza della giusta causa di revoca dalla carica di consigliere di Conlegno. Che la circostanza riguardi il tema del *periculum in mora* e non invece la giusta causa di revoca è poi ribadito dalle attrici reclamanti nella “*Istanza cautelare di sospensione delle delibere impugnate*” (p. 5 ss.)

Sul piano sostanziale si deve notare che FederlegnoArredo configura il rapporto tra sé ed i consiglieri designati nel consiglio Direttivo di Conlegno in termini di mandato.

A comprova di tale allegazione indica il contenuto dei propri documenti n. 7 e n. 9.

In proposito, anche considerata la complessità della tematica, non si può che richiamare la cognizione necessariamente sommaria che connota questa fase cautelare e rimettere ogni più approfondita valutazione al giudice del merito.

Nondimeno si può notare – fermo che l'onere della prova in materia grava su FederlegnoArredo – che, nella missiva di cui al doc. 9, primo il Presidente del Consiglio Direttivo Fravega, nel 2021, nel censire le designazioni, da parte dei Consorziati Aderenti, dei consiglieri componenti il Consiglio direttivo di Conlegno e dei Comitati Tecnici, li definisce “rappresentanti”. L'argomento non è affatto decisivo rispetto alle tematiche qui



discusse, sia perché, dato il contesto, il termine non può considerarsi utilizzato in senso giuridicamente univoco ed invece pare essergli associato un significato generico, senza riferimenti al contenuto specifico (diritti e doveri) di tale posizione di “rappresentanza”.

Quanto al documento n. 10 (verbale di delibera di individuazione, da parte di FederlegnoArredo, dei designati al Consiglio Direttivo di Conlegno), vi si legge che, ritenuto “non ottimale” lo “stato delle comunicazioni e rendicontazioni” tra i componenti del Consiglio Direttivo del consorzio e FederlegnoArredo e le sue Associazioni di riferimento, una commissione costituita all’uopo aveva ritenuto che tutti i soggetti designati da FLA e dalle sue Associazioni dovessero sottoscrivere un mandato predisposto dagli *advisor* legali di FLA e condiviso dai presidenti delle associazioni. Seguivano la proposta delle candidature e la loro votazione con elezione quali designati di Marchetti, Daniele, Fravega e Calcaterra.

Orbene, si deve considerare in proposito che: - i mandati, non prodotti in atti, non risultano sottoscritti da nessuno dei designati, nemmeno dal Calcaterra (odierno reclamante e non “revocato” da FLA); - un ipotetico obbligo dei designati di sottoscrivere i mandati (preliminare di mandato) non è stato oggetto di specifica allegazione da parte dei reclamanti; - FLA non ha nemmeno correttamente allegato, sul piano processuale, quale sia la fonte e l’estensione del suo diritto, verso Conlegno, di avere informazioni e se ritenga di avere diritto ad ottenere informazioni dai consiglieri da lei designati anche quando in eventuale contrasto con gli interessi del consorzio e di tutti gli altri consorziati; - FLA non ha nemmeno allegato quali informazioni o quali categorie di informazioni, che in tesi avrebbe diritto di ottenere, le siano state negate.

Sul piano processuale, non si può mancare di considerare che la delibera di FLA di “revoca” dei consiglieri del Consiglio Direttivo di Conlegno del 13 maggio 2022 (punto 9) consta di 11 pagine, sicché i meri riferimenti al documento sono da ritenere del tutto generici, inidonei ad integrare ammissibile allegazione degli elementi ritenuti integranti giusta causa di revoca. Infine, sempre in punto di mandato, FLA non ha allegato come il (genericamente) dedotto inadempimento dei consiglieri da lei designati si possa/debba trasformare, sul piano consortile, in una giusta causa di revoca del rapporto tra i consiglieri ed il Consorzio, posto che la sottoscrizione del “*patto di riservatezza*” non è stata rappresentata nemmeno da FLA come un inadempimento verso il Consorzio amministrato.

Ancora, FLA ha sostenuto reiteratamente che **“I rapporti tar FederlegnoArredo e le sue articolazioni interne Assolegno e Assoimballaggi non hanno rilevanza per il Consorzio Conlegno”** (enfasi della parte; Istanza cautelare p. 5).



Tale affermazione è smentita: - dall'art. 17 comma 4 dello Statuto di Conlegno, che stabilisce che i designati da Conlegno debbano essere "indicati" dalle associazioni che lo compongono; - dal citato doc. 7, in cui si legge che "*FederlegnoArredo ha diritto di designare, per il Consiglio Direttivo ..., un rappresentante per ciascuna Associazione aderente, ad eccezione di Assoimballaggi che ha diritto a designarne due ...*" ecc.

Quanto infine al denunciato "*conflitto di interesse*" tra i componenti del Consiglio Direttivo di Conlegno da lei medesima designati, occorre notare che l'affermazione soffre significativamente del grave equivoco in cui pare siano cadute parti attrici, cioè di considerare che la delibera assembleare del 7 luglio 2022 sia una delibera di "nomina" di componenti del Consiglio Direttivo di Conlegno, come si legge a p. 7 e ss. dell'atto di citazione.

La delibera impugnata, invece, non ha avuto ad oggetto nessuna nomina di nessun consigliere o componente di comitato tecnico, ma solo la richiesta di revoca e sostituzione dei consiglieri Fravega, Marchetti e Daniele. Di qui appunto l'applicabilità delle norme statutarie in materia di revoca e non quelle in materia di nomina.

Ne deriva che, a seguito della richiesta di revoca e sostituzione proveniente da FLA e del suo rigetto da parte dell'assemblea, rimane inspiegato dai reclamanti come possa essere insorto un conflitto di interessi – prima evidentemente inesistente - tra il Consorzio e i suoi consiglieri.

Il motivo di reclamo sub 2. è infondato.

La "*regola conclusiva e finale*" evocata dai reclamanti deve, in applicazione degli usuali canoni ermeneutici, essere letta in uno con quelle immediatamente precedenti.

Effettuata tale semplice operazione se ne desume che il "*provvedimento di revoca e/o sostituzione*" è quello eventualmente adottato dall'assemblea del consorzio deliberante sulla base delle regole di cui ai commi immediatamente precedenti. La funzione della norma è quella di consentire l'esecuzione del deliberato assembleare per tramite del Presidente del Consiglio Direttivo, il quale escluderà i revocati dai lavori del Consiglio e ammetterà i sostituti.

Men che meno rilevanti le altre norme invocate dai reclamanti, esse infatti sono applicabili nel caso in cui "*cessino uno o più amministratori ma resti in carica la maggioranza dei membri dell'organo collegiale*" ma, nel caso di specie, nessun amministratore è cessato, perché nessuno è stato revocato dall'assemblea nell'esercizio delle sue competenze.



Semmai si può notare, all'inverso, una illegittimità – rispetto allo statuto di Conlegno – della deliberazione di FLA del 13 maggio 2022, laddove procede alla sostituzione di consiglieri non ancora revocati dal competente organo assembleare.

Il motivo di reclamo sub 3.: natura dirimente e più liquida relativa all'assoluta carenza di *periculum in mora* con riferimento alle delibere assembleari assunte dal Consiglio Direttivo di Conlegno del 16 maggio 2022.

A prescindere dalle precisazioni che parti attrici riterranno di fornire sul tema in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c, per il cui deposito non sono ancora scaduti i termini assegnati dal G.I., vale osservare quanto segue.

Solo in sede di reclamo i reclamanti hanno definito “*autonomo motivo che fonda la domanda di merito*” la “*questione dei due coordinatori dei comitati tecnici quali membri di diritto del Consiglio Direttivo di Conlegno*”. In proposito si osserva preliminarmente che le domande di declaratoria di illegittimità di deliberazioni sono due, sicchè non è chiaro se l’ “*autonomo motivo*” si riferisca ad entrambe loro (ma, in proposito, v. postea).

In citazione i coordinatori dei comitati tecnici sono nominati soltanto nel contesto della parte introduttiva dell'atto dedicata alla “esposizione dei fatti” e, segnatamente, a p. 5 e – ove si parla della non necessità, per la nomina dei componenti dei comitati tecnici, della “ratifica” assembleare -, ed in due righe di p. 7 nell'ambito di una frase dal significato erroneo – in cui cioè si confondono “nomina” e “revoca” dei componenti di Consiglio Direttivo -, e per indicazione nominativa di poco successiva. Invece nessun riferimento né alla disciplina della revoca dei componenti dei comitati tecnici né alla parte, peraltro solo implicitamente, loro dedicata nelle deliberazioni assembleari del 7 luglio 2022; nessuna menzione specifica della “*questione*” quale motivo d'invalidità delle deliberazioni impugnate.

Anzi, posto che l'assemblea del 7 luglio 2022 ha avuto all'ordine del giorno solo la richiesta di revoca e sostituzione dei consiglieri su cui ha deliberato respingendola, si poneva legittimamente il dubbio se gli attori avessero considerato “delibera” anche la “presa d'atto” della composizione del Consiglio Direttivo e ne avessero chiesto la sospensione. La legittimità del dubbio è rafforzata dal fatto che anche parte convenuta ha ritenuto che, in proposito, non fosse stata proposta alcuna domanda (Comparsa di risposta, p. 31).

La “*questione*” è articolata per la prima volta soltanto in Istanza cautelare, dove si comprende: - che il “motivo autonomo” afferisce soltanto alla validità della riunione del Consiglio Direttivo del 16 maggio 2022 e non alla delibera assembleare del 7 luglio 2022; - che ai motivi di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo ne viene aggiunto uno del tutto nuovo, ovvero l'omessa convocazione dei due nuovi coordinatori dei comitati



tecnicì EPAL e Legno Strutturale in tesi determinante la “nullità originaria e non rimediabile di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo”.

Sull’ ammissibilità di questo motivo d’impugnazione, in quanto nuovo per *petitum* e *causa petendi*, aggiuntivo e non sostitutivo degli altri già dedotti, deciderà il Tribunale in sede di giudizio di merito.

Appare in ogni caso dirimente, in proposito, l’assoluta carenza del requisito del *periculum in mora* che caratterizza il ricorso, proposto ex art. 700 c.p.c., con riferimento alle delibere del Consiglio Direttivo del 16 maggio 2022 (cfr. Citazione, “Conclusioni”, p. 12 unita all’assenza di diversa qualificazione processuale in sede di Istanza cautelare).

Occorre preliminarmente notare, in proposito, che il Consiglio Direttivo del 16 maggio 2022 ha assunto due delibere: - approvazione del verbale del consiglio direttivo del 31 marzo 2022; - riconferma del dott. Sebastiano Cerullo nella carica di Segretario Generale del Consorzio, stabilendone inquadramento, compenso, indennità di preavviso e benefits.

Orbene, con specifico riferimento al *periculum in mora* espresso da queste deliberazioni e tale da giustificare la sospensione – invero difficilmente prospettabile anche in astratto -, parti reclamanti nulla hanno dedotto.

Anche considerando che i motivi di impugnazione afferiscono a motivi d’ordine meramente formale relativi a convocazione e *quorum* costitutivo, non resta che constatare, in via preliminare e dirimente, l’assenza di uno dei requisiti essenziali per l’adozione del provvedimento cautelare richiesto.

Il motivo di reclamo sub 4. è infondato.

La delibera assunta dall’assemblea di Conlegno del 7 luglio 2022 recita: “L’assemblea non approva la richiesta di revoca e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo di Conlegno ...”. Risolvendosi nella reiezione della proposta di delibera indicata nell’ordine del giorno, la delibera in questione è indubbiamente una delibera negativa.

Essendo tale è assai arduo prospettare, sul piano logico-giuridico, la possibilità stessa di escluderne effetti costitutivi, modificativi, estintivi per definizione inesistenti, posto che essa si risolve semmai nel protrarsi di fatto di una situazione la cui rimozione – se illegittima – va perseguita con altri strumenti. E’ pacifico dunque che gli effetti di una ipotetica sospensiva non potrebbero certamente consistere nell’espulsione dal Consiglio Direttivo dei consiglieri di cui FLA ha chiesto la revoca, posto che gli stessi reclamanti propongono motivi di impugnazione non inerenti, ad esempio, a conteggi di voti o legittimazione al voto o *quorum* deliberativi – dunque all’accertamento, da parte del Giudice, di una diversa volontà



assembleare illegittimamente rimasta inespressa – ed invece a questioni relative alla legittimità della volontà espressa, volontà alla quale, anche se ne riconoscesse l’illegittimità con conseguente effetto caducatorio, il Giudice non potrebbe comunque sostituire la propria.

Il motivo di reclamo sub 5. è infondato.

Il motivo di reclamo è specioso: il termine “revocati” è stato utilizzato ellitticamente al fine evidente di designare “i consiglieri di cui FLA ha chiesto la revoca”; è notoriamente irrilevante, rispetto all’impugnazione di una delibera per via giudiziale, l’opinione che un consigliere esprima sulla validità/efficacia della delibera impugnata, essendo solo rilevante se i motivi di invalidità debitamente allegati dall’attore siano fondati o no.

Il motivo di reclamo sub 6. è infondato.

Dell’assoluta carenza del requisito del *periculum in mora* relativamente alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo del 16 maggio 2022 si è già ampiamente detto.

Dell’inconsistenza di ogni prospettazione in relazione ad un presunto “*conflitto di interesse*” si è già parimenti detto.

I reclamanti nemmeno hanno dimostrato, con riferimento alle deliberazioni assunte dall’assemblea del 7 luglio 2022 – perverso rimanendo oscuro se sia stata impugnata solo la reiezione della richiesta di revoca dei consiglieri ovvero anche la “presa d’atto” ad essa conseguente ed in quali termini - l’esistenza di qualche pregiudizio imminente e irreparabile che minacci i loro diritti, e nemmeno (lo si considera per quanto estraneo alla fattispecie di cui all’art. 700 c.p.c.) che il pregiudizio che riceverebbero dalla mancata sospensione della delibera in questione sarebbe maggiore di quello che riceverebbe il Consorzio dalla sospensione.

I reclamanti si sono limitati a riportare quanto già dedotto in sede di Istanza cautelare, lamentando un ostacolo all’informazione e verifica in ordine alle attività certificative e di controllo del Consorzio derivante da delibere del Consiglio Direttivo del 20 ottobre 2022 nonché il “tentativo” del Consiglio Direttivo in carica di nominare un comitato esecutivo in tesi escludente i consiglieri non “revocati”.

E’ tuttavia facile osservare che l’adozione di tali delibere – in ordine alla prima delle quali, di contenuto non indeterminato, i reclamanti mancano nuovamente di allegare fonte ed estensione dei loro diritti di informazione e verifica verso il Consorzio; in ordine alla seconda delle quali si deve almeno considerare la previsione di cui all’art. 18 dello statuto



consortile – non può essere assunto quale *periculum in mora* derivante dalle delibere impugnate, non foss'altro perché le successive delibere sono anch'esse autonomamente impugnabili e suscettibili di sospensione, se ne sussistono i presupposti.

* In forza delle superiori considerazioni il reclamo deve essere rigettato. Trattandosi di procedimento in corso di causa, la regolamentazione delle spese deve essere riservata all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

- I) RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata.
- II) RISERVA la regolamentazione delle spese del presente procedimento all'esito del giudizio di merito.

Milano, 27 luglio 2023

Il Presidente est.
- *Angelo Mambriani* -

